



Camera di Commercio
Verona



Regolamento della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona per il conferimento di incarichi professionali e collaborazioni ad esperti esterni all'amministrazione

Approvato con deliberazione di Giunta n. 62 del 10 marzo 2008

Modificato con deliberazione di Giunta n. 240 del 12 ottobre 2009

Modificato con deliberazione di Giunta n. 95 del 14 aprile 2015

Art. 1

Oggetto, finalità ed ambito applicativo

- 1.1.** Il presente regolamento disciplina il conferimento, da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (di seguito, per brevità, C.C.I.A.A.), di incarichi professionali, di consulenza e/o di collaborazione autonoma, in relazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/01.
- 1.2.** Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire la trasparenza e l'imparzialità nell'individuazione dell'esperto e a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi.
- 1.3.** Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:
 - incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita IVA;
 - incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.
- 1.4.** Il presente regolamento disciplina le procedure di conferimento di incarichi professionali o di collaborazione:
 - a) di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi della C.C.I.A.A.;
 - b) a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini.
- 1.5.** L'incarico di studio ha per oggetto il conferimento di un'attività di studio che si concretizza nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
- 1.6.** L'incarico di ricerca riguarda lo svolgimento di attività di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni e presuppone la preventiva definizione del programma da parte dell'Ente.
- 1.7.** L'incarico di consulenza ha per oggetto la richiesta ad esperti di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio in materie di interesse della Camera di Commercio.
- 1.8.** Gli incarichi sono conferiti mediante contratti di lavoro autonomo, di natura

coordinata e continuativa o occasionale.

Art. 2
Principi di riferimento

La C.C.I.A.A. procede al conferimento di incarichi professionali individuali, anche di natura occasionale o in forma di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità tra entità del compenso e utilità conseguita dalla C.C.I.A.A..

Art. 3
Presupposti per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione

- 3.1.** Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, la C.C.I.A.A. può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
 - l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, impossibilità che sussiste quando si verifici, anche alternativamente, una delle seguenti ipotesi:
 - a) l'ente non può in concreto reperire all'interno della propria organizzazione la figura professionale idonea allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, anche in applicazione della disciplina delle mansioni prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 165/2001;
 - b) le prestazioni e le attività non possono essere espletate dal personale dipendente per eccezionali esigenze di carattere organizzativo debitamente motivate;
 - c) l'oggetto della prestazione verte su materie di particolare complessità, specializzazione e innovatività;
 - la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
- 3.2.** Nel provvedimento di conferimento di incarico dovrà essere dato puntuale ed esaustivo riscontro della sussistenza dei presupposti di legittimità di cui al presente articolo.

Art. 4

Selezione degli esperti mediante procedure di comparazione

La C.C.I.A.A. procede, fatto salvo quanto previsto all'art. 10, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione mediante procedure comparative, con le modalità di cui ai successivi artt. 5, 6,6-bis e 9.

Art. 5

Selezione degli esperti mediante pubblicazione di avviso

- 5.1.** L'individuazione dei collaboratori autonomi cui conferire gli incarichi di cui al presente regolamento può avvenire tramite pubblicazione di specifici avvisi, nei quali sono evidenziati:
- a) le competenze professionali ed i titoli richiesti per l'espletamento dell'incarico;
 - b) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
 - c) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - d) la sua durata;
 - e) il compenso previsto, al lordo degli oneri fiscali, assistenziali e previdenziali, se predeterminato dalla C.C.I.A.A.: l'entità del compenso dev'essere strettamente correlata all'utilità che la C.C.I.A.A. ritiene di poter conseguire con la prestazione professionale;
 - f) o, in alternativa, la spesa massima preventivata per la realizzazione dell'incarico, rispetto alla quale ciascun professionista indicherà il compenso richiesto (al lordo di oneri fiscali, assistenziali e previdenziali) che in nessun caso potrà essere superiore alla spesa massima prevista dall'ente;
 - g) le modalità selettive previste (per titoli, per titoli e colloquio o con valutazione dell'offerta economica) ed i criteri di valutazione;
 - h) la data dell'eventuale colloquio e le materie oggetto dello stesso.
- 5.2.** L'avviso deve essere pubblicato mediante affissione all'Albo camerale e nel sito web della C.C.I.A.A. fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, stabilito di volta in volta in riferimento alle singole procedure e comunque mai inferiore a 15 giorni solari dalla data di pubblicazione. In relazione a particolari motivazioni e all'urgenza, detto termine può essere abbreviato a 7 giorni solari.
- 5.3.** Le domande di ammissione alla selezione, sottoscritte in calce dal candidato, devono essere redatte in carta semplice utilizzando il fac-simile a tal fine predisposto.
- 5.4.** Le domande, cui deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità, devono contenere tutte le informazioni richieste dall'avviso di selezione e dovranno essere inoltrate alla C.C.I.A.A. di Verona con le modalità e nei termini indicati dall'avviso stesso.
- 5.5.** I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine

stabilito dall'avviso di selezione per la presentazione delle domande.

- 5.6. L'avviso di selezione potrà prevedere la facoltà di non procedere al conferimento dell'incarico, in presenza di particolari e motivate esigenze di pubblico interesse.
- 5.7. Competente ad emanare l'avviso è il Segretario Generale.

Art. 6

Selezione attraverso liste di accreditamento

- 6.1. La C.C.I.A.A. può istituire una o più liste di accreditamento di collaboratori autonomi con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività.
- 6.2. Per la realizzazione e l'aggiornamento delle liste il Segretario Generale pubblica apposito avviso, con l'indicazione dei requisiti professionali richiesti.
- 6.3. La C.C.I.A.A. ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto.
- 6.4. Nelle procedure comparative di selezione realizzate con invito, secondo quanto previsto dai precedenti commi, la C.C.I.A.A. opera, ove possibile, secondo il criterio di rotazione.

Art. 6-bis

Selezione mediante estrazione da albi o elenchi

- 6-bis.1. In assenza delle liste di accreditamento o nel caso in cui non si possa fare utilmente ricorso alle medesime, qualora la natura dell'incarico da conferire richieda l'iscrizione del soggetto da incaricare in ordini, albi o elenchi professionali, è in facoltà della C.C.I.A.A. procedere, in seduta pubblica, all'estrazione di un congruo numero di nominativi di professionisti da invitare alla procedura comparativa, in ogni caso non inferiore a cinque, attingendo dai succitati albi o elenchi.
- 6-bis.2. L'estrazione in seduta pubblica è preceduta dalla pubblicazione di idoneo avviso, contenente le informazioni di cui al precedente art. 5.1 ed i criteri di selezione di cui al successivo art. 7.
- 6-bis.3. Si applicano le ulteriori disposizioni previste dall'art. 5, in quanto compatibili.

Art. 7

Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

- 7.1.** La C.C.I.A.A. procede alla selezione dei collaboratori autonomi ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione con i seguenti criteri, utilizzabili anche alternativamente:
- valutazione delle esperienze professionali e della documentazione, qualora richiesta, attestante gli elementi necessari e le specifiche esperienze acquisite in relazione all'incarico da svolgere; nella valutazione costituirà titolo di preferenza aver svolto analogo incarico presso la Camera di Commercio di Verona ovvero presso altre PPAA., comprese le altre Camere di Commercio.
 - colloquio finalizzato ad accertare le conoscenze culturali e professionali, le competenze e le attitudini richieste in relazione all'incarico da svolgere;
 - valutazione delle proposte operative presentate dai partecipanti, dal punto di vista delle caratteristiche qualitative e delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico e dell'eventuale riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
 - valutazione delle proposte economiche, secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa o al prezzo più basso.
- 7.2.** In relazione alla peculiarità dell'incarico, la C.C.I.A.A. può definire ulteriori criteri di selezione o prescindere da alcuni di essi.

Art. 8

Procedure comparative

- 8.1.** Le procedure comparative di cui ai precedenti artt. 5, 6 e 6-bis sono precedute da una ricognizione, volta a verificare il profilo richiesto per l'espletamento dell'incarico e la carenza, all'interno dell'ente, di profili professionali corrispondenti alle esigenze. A conclusione della ricognizione, con provvedimento del Segretario Generale vengono individuate le competenze necessarie per l'incarico e la specifica procedura, tra quelle previste dai precedenti artt. 5, 6 e 6-bis. All'espletamento della procedura comparativa provvede un'apposita Commissione, nominata con determinazione del Segretario Generale e composta da:
- il Segretario Generale, o un dirigente da lui delegato, con funzione di Presidente;
 - due dirigenti, o due funzionari della Camera di Commercio di Verona di categoria non inferiore alla D.
- 8.2.** Le funzioni di Segretario della Commissione saranno espletate dal componente, diverso dal Presidente, con minore anzianità di servizio. Della Commissione potranno far parte anche esperti per l'accertamento di specifiche competenze

richieste dall'avviso di cui al precedente art. 5.

- 8.3. Il provvedimento di approvazione degli atti della Commissione e di individuazione dell'incaricato è di competenza del Segretario Generale.
- 8.4. La procedura di valutazione non costituisce procedura di reclutamento.

Art. 9

Altre forme di comparazione

- 9.1. Nel caso in cui il valore della prestazione da acquisire sia di importo non superiore ad euro 5.000,00, IVA esclusa, è possibile procedere all'esperimento di procedure comparative, mediante l'invito scritto rivolto ad almeno tre candidati a presentare entro un termine prestabilito il proprio *curriculum*, eventualmente corredato dall'offerta economica.
- 9.2. Nell'individuazione dei candidati da invitare alla procedura comparativa, si dovrà preventivamente verificare la possibilità di attingere alle liste di accreditamento di cui all'art. 6.
- 9.3. In assenza delle liste di accreditamento, ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura comparativa, è in facoltà della C.C.I.A.A. procedere secondo le disposizioni contenute all'art. 6-bis, ricorrendone i presupposti.
- 9.4. Nell'invito dovranno essere specificati gli elementi elencati all'art. 5.1 ed i criteri di selezione di cui all'art. 7 e potrà inoltre essere prevista la facoltà di non procedere al conferimento dell'incarico, in presenza di particolari e motivate esigenze di pubblico interesse.
- 9.5. La valutazione dei *curricula* pervenuti è di competenza del Segretario Generale, che provvede anche ad adottare il provvedimento di conferimento dell'incarico.
- 9.6. La procedura comparativa di cui al presente articolo è comunque preceduta da una ricognizione, volta a verificare il profilo richiesto per l'espletamento dell'incarico e la carenza, all'interno dell'Ente, di profili professionali corrispondenti alle esigenze.

Art. 10

Conferimento diretto di incarichi professionali senza espletamento di procedura comparativa. Presupposti

- 10.1 La C.C.I.A.A. può conferire incarichi individuali di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti individuati direttamente, senza procedere all'esperimento delle procedure comparative previste dai precedenti artt. 5, 6, 6-bis e 9, seguendo, ove possibile, il principio di rotazione,

qualora ricorrano uno o più dei seguenti presupposti o circostanze:

- a) esito negativo delle procedure comparative, a condizione che non vengano modificate le condizioni e le modalità di svolgimento dell'incarico previste dall'avviso di selezione o dalla lettera d'invito;
- b) necessità di far fronte ad esigenze urgenti, non imputabili all'amministrazione, valutate con adeguata e specifica motivazione, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione di obiettivi e progetti specifici, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali altamente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) necessità di avvalersi di prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili od assimilabili ad altre per l'originalità delle idee e per le peculiari ed infungibili abilità del soggetto che le può realizzare;
- d) quando la natura specialistica della prestazione è tale che possa essere fornita da un solo prestatore;
- e) collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto *intuitu personae* che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese (ad esempio la singola docenza, l'individuazione dei componenti delle commissioni di gara o di concorso o di selezione pubblica);
- f) nei casi in cui si renda necessario completare o aggiornare la prestazione oggetto di un precedente incarico, limitatamente al tempo strettamente necessario.

10.2 L'individuazione del soggetto da incaricare è di competenza del Segretario Generale, che provvede mediante adozione di apposito provvedimento, nel quale dovrà essere dato puntuale ed esaustivo riscontro delle motivazioni che legittimano il ricorso alla procedura di conferimento diretto.

Art. 11

Formalizzazione dell'incarico. Natura del contratto

11.1. La C.C.I.A.A. formalizza l'incarico conferito mediante contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 2222 c.c.

11.2. Il contratto, stipulato in forma scritta a pena di nullità, dovrà contenere:

- le generalità del contraente;
- la precisazione della natura della prestazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
- l'oggetto e gli obiettivi dell'attività;
- il luogo di svolgimento dell'incarico;
- le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni;
- le modalità di verifica della corretta esecuzione dell'incarico, anche con

riferimento a quanto previsto dal successivo art. 12;

- il termine di esecuzione della prestazione;
- l'ammontare lordo del compenso, le modalità di riconoscimento di eventuali rimborsi spese e le modalità di liquidazione;
- la determinazione delle penali e le modalità della loro applicazione;
- la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- il foro competente in caso di controversie.

- 11.3** Il compenso per la prestazione dev'essere correlato alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per la C.C.I.A.A.. La liquidazione delle competenze è comunque condizionata alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico, salva diversa pattuizione in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'incarico.
- 11.4** Il contratto con il professionista o il collaboratore è sottoscritto dal Segretario Generale della C.C.I.A.A..
- 11.5** L'incarico può essere conferito con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del dirigente competente. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.
- 11.6** Il contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa in nessun caso può valere a costituire in capo al professionista o al collaboratore diritto alla trasformazione del rapporto contrattuale in quello di rapporto di lavoro dipendente.

Art. 12

Verifica dell'esecuzione dell'incarico

- 12.1.** Il dirigente competente verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
- 12.2.** Il compenso viene erogato a seguito di accertamento, da parte del dirigente dell'area interessata, dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.
- 12.3.** Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto nel contratto, la C.C.I.A.A. può richiedere di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
- 12.4.** Qualora i risultati siano parzialmente insoddisfacenti, il dirigente competente può richiedere di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non

superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate e previa comunicazione all'interessato, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente pattuito.

Art. 13

Privacy

Nelle procedure di affidamento degli incarichi esterni, i dati personali dei candidati saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e per le finalità di gestione delle medesime.

Art. 14

Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi

La C.C.I.A.A. rende noti gli incarichi conferiti mediante pubblicazione sul proprio sito web delle informazioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 15

Esclusioni

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- agli appalti di lavori, beni e servizi di cui al D. Lgs. 163/2006;
- ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- in tutti i casi in cui gli incarichi di collaborazione sono previsti dalla legge come obbligatori, o sono disciplinati dalle normative di settore e/o da specifici regolamenti interni dell'Ente.

Art. 16

Norma finale

Per quanto non espressamente disciplinato, si fa riferimento al D. Lgs. 165/2001 nonché alle norme speciali in materia di collaborazione coordinata e continuativa, professionale ed occasionale.